



46412-23

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUIGI MARINI - Presidente -  
LUCA SEMERARO  
ALESSIO SCARCELLA  
ENRICO MENGONI  
MARIA BEATRICE MAGRO - Relatore -

Sent. n. sez. 1536  
UP - 27/09/2023  
R.G.N. 13279/2023

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) ato a (omissis)

avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
DOMENICO SECCIA,

che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Nola, e condannato (omissis) (omissis) alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 e 349, comma 2, cod. pen., per avere, nella qualità di committente e di custode giudiziario, violato i sigilli apposti su manufatti edilizi dalla polizia giudiziaria in data 28/07/2010 e anche successivamente, in data 25/02/2011, proseguendo i lavori di edificazione su immobile sottoposto a vincolo di inedificabilità e in assenza della autorizzazione necessaria e collocandovi il mobilio. E' stata contestata ed applicata la recidiva reiterata.

2. L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, articolando tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per il reato di violazione di sigilli. La Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità pur non essendo stato accertato con certezza il tempo di commissione del reato. Il ricorrente rappresenta che, erroneamente, il giudice di merito ha ritenuto che il reato contestato si fosse consumato alla data dell'accertamento, avvenuto il (omissis) (omissis) e non in una data prossima quella in cui sono stati apposti i sigilli. Rappresenta che i sigilli sono stati apposti il 2 (omissis) e che a quell'epoca l'immobile risultava essere già ultimato, posto che alla data dell'accertamento del reato era stata soltanto collocata la cucina. Pertanto, il termine di prescrizione del reato avrebbe dovuto decorrere dal 25 febbraio 2011, in quanto non sono emersi elementi dai quali si può desumere che il momento consumativo del delitto coincida con quello dell'accertamento e considerato che, nel caso di specie, l'accertamento è avvenuto ben oltre un anno dalla nuova apposizione dei sigilli. Peraltro, evidenzia che la violazione sarebbe consistita nell'esecuzione di lavori di rifinitura dell'immobile e nell'apposizione del mobilio, circostanza questa che indica univocamente che le opere abusive sono state ultimate in data prossima al (omissis) in quanto mancavano solo i mobili. Il ricorrente ricorda, in proposito, che, in tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato ~~non~~ <sup>suff</sup> grava ~~non~~ <sup>suff</sup> l'accusa e che, conseguentemente, in mancanza, come nel caso di specie, di prova certa sulla data di consumazione del reato, debba applicarsi il principio del *favor rei* e dunque, considerata la data di più risalente, dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, essendo il termine prescrizionale già decorso in epoca antecedente alla sentenza di appello, anche considerando come data del commesso reato il (omissis) e computando otto giorni di sospensione. La sentenza di appello è stata emessa il (omissis). Considerando il termine

massimo di 10 anni e l'aumento di 2/3 per la recidiva reiterata contestata, il reato si è prescritto in data 08/03/2022. Ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere occorre infatti aumentare di 2/3 la pena prevista per il reato di cui all'articolo 349 cod. pen. (anni tre di reclusione) sebbene detta aggravante sia stata oggetto del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha articolato ed ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, insistendo per la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. La prima doglianza è manifestamente infondata.

Il reato di violazione di sigilli si configura ogniqualvolta sussista un qualunque utilizzo della *res* sottoposta al vincolo, poiché la finalità di assicurare la conservazione della cosasigillata, può essere frustrata anche mediante il semplice uso di essa.

Costituisce infatti *ius receptum* che, nel delitto di violazione dei sigilli previsto dall'art. 349 cod. pen., l'oggetto del reato va individuato nella tutela delle intangibilità della cosa rispetto ad ogni atto di disposizione o di manomissione, dovendosi in questa ricomprendere anche la interdizione dell'uso disposta dall'autorità (Sez. 3, n. 6417 del 12/01/2007 Ud. (dep. 15/02/2007) Rv. 236178). Ne segue che il rilievo difensivo, secondo cui le opere edilizie erano state già ultimate e che il ricorrente si sia limitato ad effettuare opere di mera rifinitura e di installazione della cucina, non sono pertinenti, posto che il ricorrente medesimo riconosce di aver fatto uso della *res* sottoposta a vincolo.

Quanto al profilo inerente al *tempus commissi delicti*, si osserva che costituisce altrettanto *ius receptum* che il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere desunto non soltanto facendo ricorso ad elementi indiziari, ma anche a considerazioni logiche, fatti notori e massime di esperienza, in particolare potendosi presumere che tale momento coincida con quello dell'accertamento, salva l'esistenza di ipotesi anomale e particolari, oggetto di prova rigorosa, idonee ad intaccare tale presunzione e che rendano almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (Sez. 3, n. 47082 del 16/11/2007, Rv. 238470; Sez. F, n. 34281 del 30/07/2013, Rv. 256644).

Nel caso in disamina, il ricorrente si è imitato a contestare la coincidenza della data di accertamento del reato con quella della consumazione dello stesso, a suo dire assai lontana dal momento di apposizione dei sigilli, proponendo, come ipotesi ricostruttiva alternativa, quella altrettanto incongrua, della perfetta coincidenza del *tempus commissi delicti* con la data in cui

i sigilli sono stati apposti (ovvero il (omissis) ), senza fornire, comunque, alcuna prova in ordine a tale asserzione e senza in alcun modo indicare l'esistenza di situazioni che rendano almeno dubbio la commissione del fatto in epoca corrispondente al suo accertamento.

2. Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata.

Si precisa che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso di circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. (un terzo della pena così come risultante dall'aumento calcolato per la circostanza più grave) per il concorso di circostanze della stessa specie (Sez. 2, n.47028 del 03/10/2013, Rv. 257520; Sez. 2, n.32656 del 15/07/2014, Rv. 259833; Sez. 2, n.31065 del 10/05/2012, Rv. 253525; Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019 Ud. (dep. 29/05/2019) Rv. 275986 - 01). Inoltre, la recidiva, ai fini della prescrizione, deve essere computata sia nel termine base ex art. 157 cod. pen., in quanto circostanza ad effetto speciale (ad esclusione della recidiva semplice, che è circostanza ordinaria), sia nel termine complessivo ex art. 161 cod. pen., non essendo configurabile un *bis in idem sostanziale* (Sez. 5, n.32679 del 13/06/2018, Rv. 273490 - 01; n. 13463 del 2016, Rv. 266532 - 01; n. 48954 del 2016, Rv. 268224 - 01; n. 50089 del 2016, Rv. 268214 - 01; n. 5985 del 2017, Rv. 272015 - 01; n. 6152 del 2017, Rv. 272021 - 01; n. 50619 del 2017, Rv. 271802 - 01).

Nel caso in disamina, il giudice di primo grado ha concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti a due contestate aggravanti, entrambe ad effetto speciale, ossia la recidiva e l'aggravante di cui all'art.349, comma secondo, cod. pen. Pertanto, ricorre l'applicazione, più favorevole per l'imputato, dell'art. 63, comma 4, cod. pen., in quanto concorrono due circostanze aggravanti ad effetto speciale. Ne segue che partendo dalla pena base prevista per la circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 349 comma 2 cod. pen. (cinque anni), ed aumentando la pena di un terzo per la recidiva (6 anni e sei mesi e 6 giorni), ed infine applicando sul termine base nuovamente l'aumento ex art. 161 cod. pen. di due terzi, il termine prescrizione complessivo di 11 anni e 11 mesi (132 mesi e 12 giorni 8 giorni sospensione: 11 anni e 11 mesi) scade in data : (omissis) , <sup>successiva</sup> ~~anteriore~~ alla sentenza di appello.

Il reato, commesso il (omissis) dunque, non era prescritto alla data della sentenza d'appello, emessa il 9/11/2022. L'inammissibilità del ricorso preclude d'altronde la computabilità nel termine prescrizione del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.


**PQM**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso all'udienza del 27 settembre 2023



Il Consigliere estensore

Maria Beatrice Magro



Il Presidente

Luigi Marini



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Luana Martani